



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 57 DEL 02.11.2023

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE "PARCO COMUNALE SANTA GRECA". RIAPPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA EX ART. 14 DLGS 201/2022.

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di novembre alle ore 17:11, presso Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

		Presenti	Assenti
1	CADEDU MONICA	X	
2	MAMELI MASSIMILIANO	X	
3	SALIS FRANCESCA	X	
4	SERRELI CLAUDIA	X	
5	TUVERI NICOLA	X	
6	PORTOGHESE ELAINE	X	
7	LITTERA LUCA	X	
8	LITTERA CHIARA MADDALENA	X	
9	MURONI ALESSANDRO	X	

		Presenti	Assenti
10	MOINO ROSELLA		X
11	VARGIU CRISTIAN	X	
12	MELIS MARCELLO	X	
13	TRUDU LEOPOLDO	X	
14	MARONGIU ANNA PAOLA		X
15	GRIECO MARIO	X	
16	DEIDDA MARTINO		X
17	URRU MATTEO	X	

Totale n. 14 3

Il Sindaco Monica Cadeddu constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta Gianluca Cossu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Vengono, dal signor Presidente, nominati scrutatori i signori:

**CHIARA MADDALENA LITTERA
CLAUDIA SERRELI
LEOPOLDO TRUDU**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaca chiede 5 minuti di sospensione al Consiglio.

Il Consiglio viene sospeso alle ore 18.14 e riprende alle ore 18.20, con 14 Consiglieri Presenti.

SINDACA apre il 6° punto all'ordine del giorno, proposta n. 57 del 20.10.2023 , avente ad oggetto “**Servizio Pubblico Locale ‘Parco Comunale Santa Greca’ – Riapprovazione relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ex art. 14 Decreto Legislativo 201/2022”.**

Consigliere Muroni si dichiara contento di portare in aula la relazione istruttoria per l'affidamento in gestione del Parco Comunale di Santa Greca, perché si ritiene un punto cardine per la vita sociale del paese. È un atto al quale si è lavorato fin da subito dell'insediamento, e non può che essere soddisfatto del lavoro svolto da tutta l'amministrazione.

Come noto, il Comune è proprietario del Parco Comunale di Santa Greca, che comprende al suo interno un'area verde e un punto ristoro. Questa Amministrazione intende mettere a disposizione appunto dei cittadini un'area gestita con professionalità, con affidabilità, per garantire comunque aggregazione sociale e partecipazione alla socialità negli spazi pubblici.

Si è optato per la gestione per un affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, con una concessione in gestione del servizio secondo il criterio che è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la valutazione del rapporto qualità prezzo.

La durata della concessione sarà di due anni più uno di eventuale rinnovo, l'importo a base d'asta è di 9.600 euro più IVA annuo, che è stato calcolato sulla base dell'ipotetico introito che può avere il punto ristoro.

La relazione dettaglia i servizi che dovrà svolgere il gestore del punto ristoro e gli oneri ripartiti tra gestore ed Ente. All'amministrazione rimarranno in carico di manutenzione straordinaria, la gestione del Verde pubblico, le potature delle alberature, la manutenzione degli impianti di irrigazione e gli interventi più in generale che si possono rendere necessari, per esempio sull'illuminazione piuttosto che sugli impianti elettrici.

Mentre sarà onere del gestore dover custodire il Parco, quindi effettuare l'apertura, la chiusura, il controllo dei bagni esterni, la pulizia degli ambienti che stanno intorno alla struttura, la pulizia quotidiana dei locali interni, dei bagni esterni, gli interventi periodici di disinfezione relativi agli ambienti interni ed adiacenti ai locali, mentre rimarranno in capo a questa amministrazione gli interventi come quelli che sono stati realizzati quest'estate di disinfezione.

Consigliere Trudu riferisce che senz'altro è un punto molto gradito anche al gruppo della minoranza, perché l'esigenza di affidare in maniera definitiva o per un periodo più lungo il Parco era adesso veramente necessario. Tant'è vero che nel 2021 fu un punto portato dal Consiglio in principal modo dall'allora Assessore alle Attività Produttive che è l'attuale Sindaco, in cui venne già approvata l'istituzione del servizio pubblico locale Parco Comunale di Santa Greca.

Il grande lavoro di cui parla il Consigliere Muroni, fatto da questa amministrazione successivamente all'insediamento, si riduce a due o tre variazioni rispetto a quel punto approvato due anni fa in Consiglio Comunale. C'è forse una piccolissima variazione del canone, c'è l'eliminazione, su quale si è anche d'accordo, a carico del concessionario, della disinfezione del Parco. Quindi c'era già un impianto importante, che non è poi andato in gara perché non era pronta la Club House, Club House che è terminata con i lavori iniziati aprile maggio di quest'anno, terminata all'inizio di questa consiliatura e che ha consentito anche poi di procedere con un affidamento per questo periodo breve dell'anno 2023, molto apprezzato sicuramente dal paese. Però il gran lavoro di questa amministrazione nasce da un lavoro anche della precedente, addirittura, perché non dirlo, principalmente dall'allora assessore che era Monica Cadeddu alle Attività Produttive, non erano altre persone. Ritiene che, quindi, ogni tanto il "bravo" anziché dirsela da soli, magari è meglio farsela dire dagli altri. Detto questo, noi comprende perché, rispetto alla precedente relazione, si sia ridotta la durata dell'affidamento, e su questo non si trova d'accordo. E' l'unico punto in cui si trova concordanza e che determinerà un voto di astensione.

Sindaca riferisce che la precedente Giunta aveva idee leggermente diverse per quanto riguarda la tipologia di attività che doveva essere fatta all'interno di quella che è l'attività produttiva del Parco. L'amministrazione precedente pensava ad un'attività produttiva che prevedeva la somministrazione di alimenti e bevande e anche la piccola ristorazione, con la previsione di un leggero ampliamento della struttura, con degli investimenti a carico del soggetto gestore. Quindi anche il tempo dell'affidamento era superiore perché doveva garantire l'ammortamento delle spese di investimento.

L'amministrazione attuale ha fatto scelte diverse, ha previsto comunque solo attività di somministrazione di alimenti e bevande e non di piccola ristorazione, e quindi non prevedono nessun tipo di ampliamento. Quindi si è pensato ad una gestione più corta, che volesse anche testare e sperimentare ciò che si può fare al Parco, con appunto una tipologia diversa di attività. Del resto le amministrazioni cambiano e sono composte da persone nuove, che possono portare idee nuove.

Consigliere Muroni riferisce che le modifiche sono determinate da scelte di questa maggioranza, visto che ci sono comunque diversi elementi nuovi rispetto alla precedente. Ritiene che il Cons. Trudu si sia un po' voluto

arrampicare sugli specchi, visto che ha dedicato due terzi del suo intervento alla questione di farsi le lodi da soli. Riferisce di essersi solamente complimentato con questa amministrazione che ha preso in mano subito questa relazione, l'ha voluta portare il prima possibile in aula.

Premesso che

il Comune di Decimomannu è proprietario del “Parco Comunale Santa Greca” che comprende un immobile a uso punto ristoro e lo spazio verde esterno insieme all'arredo e le attrezzature in esso presenti;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.4.2021 si è approvata l'istituzione del servizio pubblico locale “Parco comunale Santa Greca”, unitamente alla relazione di cui all'art. 34 c. 20 del D.L. 179\2012, con la quale si è dato atto della procedura di concessione del servizio da affidare mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50\2016;

RILEVATO

Che l'interesse pubblico che si vuole realizzare attraverso la concessione del servizio in oggetto consiste nel mettere a disposizione degli utilizzatori del Parco cittadino, un'area da gestire con professionalità e affidabilità, per garantire aggregazione e partecipazione alla socialità negli spazi pubblici, dietro il pagamento di un canone annuale da corrispondere per la durata della concessione, in linea con il principio generale di redditività del patrimonio comunale.

PRESO ATTO

che l'Amministrazione Comunale intende:

- favorire la valorizzazione del “Parco Comunale Santa Greca” che comprende un immobile a uso punto di ristoro, e lo spazio verde esterno insieme all'arredo e le attrezzature in esso presenti;
- confermare il servizio pubblico del “Parco Comunale Santa Greca” optando fin da subito per la gestione del servizio affidata ad un soggetto esterno intendendo perseguire le seguenti finalità:
- favorire la valorizzazione degli immobili comunali con la promozione di progettualità capaci di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico per la collettività;
- Attivare i bambini, i giovani e i meno giovani verso comportamenti di rispetto dell'ambiente e della cosa pubblica.
- garantire aggregazione e partecipazione alla socialità secondo percorsi di cittadinanza attiva, negli spazi pubblici;
- mettere a disposizione della collettività un'area da gestire con professionalità e affidabilità.

VISTO

l'articolo 42 D.lgs. n. 267/2000 che al comma 2 lettera e) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l'organizzazione e la concessione dei pubblici servizi;

DATO ATTO che

la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguitamento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte politiche quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito d'intervento, e sul piano soggettivo dalla riconduzione ad una figura soggettiva di rilievo pubblico. Sono pertanto servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono come singoli o come componenti la collettività, rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali;

CONSIDERATO che:

- è rimessa agli Enti Locali l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, individuando la modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, obbligo di motivazione, e principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- il Consiglio Comunale è chiamato a decidere sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, così come indicato dal Dlgs 201/2022 scegliendo tra:
 1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
 2. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
 3. procedura in house qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Visto

il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 entrato in vigore il 31.12.2023, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato dal Governo in attuazione della delega di cui alla legge 118/2022, che ha abrogato gli artt. 112, 113 e 117 del TUEL e il comma 20 e 21 dell'art. 34 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, relativi ai servizi pubblici locali a rilevanza economica ed alle correlate tariffe, che stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e la parità di trattamento nell'accesso universale dei diritti di cittadini e utenti.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni.

I servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità, conseguentemente, l'organizzazione ed l'erogazione dei servizi devono assicurare "la centralità del cittadino e dell'utente";

Atteso

Che il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 all'art. 2 definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) quei servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato:
che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti ma a condizioni differenti (peggiori) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da assicurare omogeneità dello sviluppo e coesione sociale

Considerato

che il servizio "Parco comunale Santa Greca" risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, è da considerarsi necessario per assicurare la soddisfazione di un bisogno della comunità locale, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione;

Richiamato

l'art.14 del richiamato Dlgs 201/2022 "Scelta della modalita' di gestione del servizio pubblico locale" che prevede:

"Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un

singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalita' di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalita' previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a societa' mista, secondo le modalita' previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a societa' in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalita' previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale tiene conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualita' del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonche' dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualita' del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresi' conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si da' conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresi' le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonche' illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

Richiamato

l'art. 15 "Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica" che prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Considerato

che non potendo gestire il servizio di Parco comunale in forma diretta l'Amministrazione intende avvalersi del modello organizzativo di affidamento in concessione di servizio ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici

Ritenuto

che l'affidamento del servizio a privati, individuati attraverso forme di gara previste per le concessioni dal Dlgs 36/2023 in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria.

Considerato

che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto il servizio viene svolto interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'onere del pagamento dell'importo spettante all'appaltatore;
- a) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- b) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, in quanto facenti diretto riferimento all'appaltatore;
- c) determina autonomamente la durata della concessione.

Dato atto

che tale formula determinerebbe l'esclusione dell'Amministrazione comunale dalla partecipazione diretta al "rischio di impresa", non assumendo il Comune alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore pur esercitando le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore, e dunque dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio.

Considerato che

è un interesse primario dell'Amministrazione comunale garantire la prosecuzione del servizio Parco comunale Santa Greca che è di particolare importanza per la cittadinanza sotto il profilo sociale ed economico

che si è ritenuto con la precedente deliberazione n. 12/2021 di improntare l'organizzazione del servizio secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica, che consente di mantenere in

capo all'Amministrazione la potestà di regolazione e controllo del medesimo per quanto riguarda la regolarità e la qualità delle prestazioni;

CONSIDERATO che:

- L'esternalizzazione del servizio rappresenta una delle opzioni di cui le amministrazioni possono disporre nella gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica con la forma più ampia di tutela dei principi comunitari in tema di concorrenza.
- L'Amministrazione di Decimomannu intende bandire la gara per la gestione del servizio pubblico mediante una procedura prevista per la tipologia dal D.Lgs. 36/2023 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista nel suddetto decreto legislativo e sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- Alla gara potranno partecipare operatori privati di settore in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, fondazioni, onlus e cooperative sociali.

RICHIAMATE

le deliberazioni n.60/2020 e n 10/2021 dell'Organo Esecutivo dalle quali si evidenzia l'intendimento di questa Amministrazione di procedere con la concessione per la gestione completa del parco, specificando quali servizi sono ricompresi nella concessione, prevedendo la possibilità di attivarne ulteriori, e specificando quali interventi di manutenzione sono posti a carico dell'Amministrazione e quelli posti a carico del titolare della concessione, così come riportati schematicamente nella relazione allegata al presente atto;

DATO ATTO

che l'arco temporale, sul quale impostare il nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi è di 2 anni, periodo idoneo ritenuto in riferimento ai servizi per garantire una razionale gestione dell'attività oltre ad un anno di eventuale rinnovo;

Atteso

Che si è ravvisata la necessità e l'opportunità di apportare delle modifiche alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12/2021 e alla relazione con essa approvata adeguandola alla subentrata normativa in materia di servizi pubblici locali, nella parte inherente la descrizione dei servizi in capo alle parti e la durata della concessione in funzione dei servizi richiesti al concessionario e conseguentemente l'importo complessivo della concessione, prevedendo un periodo di gestione di 2 anni, oltre ad un eventuale rinnovo per un ulteriore anno, al fine di rendere la concessione più

sostenibile sotto l'aspetto del rischio imprenditoriale che resta con la concessione in capo al concessionario privato;

Vista

la nuova relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 201 23.12.2022 congiuntamente dal Responsabile del I Settore e dal Responsabile del V Settore ognuno per quanto di competenza, in ordine al servizio pubblico del "Parco Comunale Santa Greca" con cui sono state evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento oggetto di valutazione.

DATO ATTO

che si rende necessario disporre l'approvazione della richiamata relazione al fine di predisporre la nuova gara d'appalto finalizzata all'affidamento del servizio pubblico del "Parco Comunale Santa Greca";

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Norme in materia ambientale
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e in particolare l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto del Comune di Decimomannu;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza

Ritenuto

confermare quale forma di gestione del Parco comunale ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 201/2022, la concessione in gestione del servizio, come disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici, procedendo all'individuazione del soggetto gestore secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario con le modalità stabilite dal D. Lgs 36/2023 con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del d.lgs. 36/2023, ponendo a base di gara, per quanto riguarda l'offerta economica, un canone annuale sul quale formulare un offerta migliorativa;

Ritenuto

riapprovare la relazione per l'affidamento in concessione del servizio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

stabilire le seguenti condizioni per la concessione della gestione del Parco comunale di Decimomannu presso l'immobile sito in via Nazionale per l'individuazione del concessionario:

DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 2 ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione (art. 179 D.lgs. 36/2023) sarà determinato dall'importo totale annuo introitabile presuntivamente pari a **€ 45.000,00/annuo** circa da moltiplicarsi per gli anni di durata della concessione per un importo presunto complessivo pari a € 90.000,00 per anni due e considerando l'anno di eventuale rinnovo per un importo complessivo di € 135.000,00;

IMPORTO A BASE D'ASTA CONCESSIONE

Per l'affidamento in concessione è dovuto un canone concessorio annuale a base di gara quantificato in € 9.600,00/annuo IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € 19.200,00 IVA esclusa per anni 2 e € 28.800,00 IVA esclusa considerando l'anno di eventuale rinnovo;

il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precise nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e negli atti di gara .

Visto

decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 42, il quale prevede che il Consiglio Comunale è competente a deliberare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;

Preso atto

dei pareri, resi preventivamente, di regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del I settore e contabile dal Responsabile del II-III settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese alzata di mano la proposta e si registra il seguente esito:

Presenti: 14

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Trudu, Grieco, Urru)

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

Sulla base delle votazioni soprainportate

DELIBERA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di confermare

l'erogazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica " Parco comunale Santa Greca " da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Nazionale da organizzare secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica;

di riapprovare

la relazione per l'affidamento in concessione del servizio ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di individuare

quale forma di gestione del Parco comunale Santa Greca, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 201/2022, la concessione in gestione del servizio come disciplinata dal decreto legislativo 36/2023, a un concessionario che curerà la gestione del servizio, individuato secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, con una delle modalità previste per tale tipologia di appalto dal D. Lgs 36/2023 con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione del rapporto qualità/prezzo.

di stabilire

le seguenti condizioni per la concessione della gestione del servizio "Parco comunale Santa Greca" sito in via Nazionale per l'individuazione del concessionario:

DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 2 ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione (art. 179 D.lgs. 36/2023) sarà determinato dall'importo totale annuo introitabile presuntivamente pari a **€ 45.000,00/anno** circa da moltiplicarsi per gli anni di durata della concessione per un importo presunto complessivo pari a € 90.000,00 per anni due e considerando l'anno di eventuale rinnovo per un importo complessivo di € 135.000,00;

IMPORTO A BASE D'ASTA CONCESSIONE

Per l'affidamento in concessione è dovuto un canone concessorio annuale a base di gara quantificato in € 9.600,00/anno IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € 19.200,00 IVA esclusa per anni 2 e € 28.800,00 IVA esclusa considerando l'anno di eventuale rinnovo;

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precise nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e negli atti di gara

Di demandare

al Responsabile del I Settore tutti gli adempimenti gestionali per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Di dare atto

che la previsione di entrata prevista a partire dall'annualità 2024 e per tutta la durata della concessione sarà pari ad € 9.600,00/anno a base di gara e sarà introitato negli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio;

Di dichiarare, stante l'urgenza di avviare quanto prima la procedura per l'affidamento in concessione del servizio la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE "PARCO COMUNALE SANTA GRECA". RIAPPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA EX ART. 14 DLGS 201/2022.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 24.10.2023

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 24.10.2023

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 02.11.2023

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE "PARCO COMUNALE SANTA GRECA". RIAPPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA EX ART. 14 DLGS 201/2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO
CADEDU MONICA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA**